



Giustizia Tributaria

Consiglio di Presidenza

**SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE**

Venerdì 26 e Sabato 27 ottobre 2012
Aula Magna “Federico Caffè”
Università di Chieti-Pescara
Facoltà di Economia
Viale Pindaro nr.42
Pescara

Relazione riferibile all'intervento del **Dott. Giorgio Fiorenza**,
Vice Presidente del CPGT,
Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Firenze

“LA TUTELA CAUTELARE IN APPELLO”

L'argomento di cui dobbiamo occuparci costituisce un ulteriore esempio del ruolo attivo della giurisprudenza nel plasmare il diritto tributario, ed in specie il diritto processuale tributario, così come oggi "vivente", cioè come in concreto applicato nelle aule di giustizia e quindi operativo per i soggetti che nelle aule di giustizia debbono metter piede.

Attraverso la giurisprudenza hanno fatto irruzione nel processo tributario il litisconsorzio necessario e il giudicato esterno, cioè due istituti che mirano ad assicurare l'uniformità e la coerenza nella applicazione del diritto tributario sostanziale; ed ora irrompe il principio secondo cui in tutte le fasi processuali anteriori alla formazione del giudicato, è possibile ottenere una tutela cautelare che scavalchi e renda privi di effetto, l'atto impositivo, la sentenza di primo grado e persino quella di secondo grado.

A questo irrompere di un principio conseguono un complesso di problemi pratici di non facile soluzione che richiederebbero, forse, interventi legislativi di supporto alla evoluzione giurisprudenziale; così è accaduto in relazione al litisconsorzio necessario e al giudicato esterno. E così accade a seguito del riconoscimento legislativo del principio pan-cautelare, di cui è stato profeta il collega e caro amico Domenico Chindemi.

Ma indichiamo in primo luogo i punti salienti della evoluzione giurisprudenziale.

Fino a ieri la stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito escludeva l'applicazione della sospensione cautelare nel giudizio d'appello. E simile orientamento era avallato dalla Corte Costituzionale che riteneva legittima l'assenza di una tutela cautelare in secondo grado: posto che l'esistenza di una pronuncia di merito di primo grado, costituirebbe una sufficiente garanzia dei diritti della parte.

Aveva cioè affermato la Corte come:

«la garanzia costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga — con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela. Con la conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a

siffatta pronuncia, in favore della parte soccombente nel merito, deve ritenersi rimessa alla discrezionalità del legislatore». Sicché deve «escludersi che le norme denunciate siano in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consentono alla commissione tributaria regionale, in caso di rigetto totale o parziale del ricorso del contribuente, l'adozione di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale, l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata». Nè può ritenersi sussistente la assunta disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario, nelle quali sarebbe possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso per Cassazione, e le controversie, nelle stesse materie, attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale possibilità di sospensione non è prevista. La censura, investendo la differente latitudine dei poteri del Giudice nel processo civile e nel processo tributario, si pone in aperta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente escluso l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo». In conclusione, ha affermato il giudice delle leggi, «la scelta di non estendere la tutela cautelare, nel processo tributario, ai gradi di giudizio successivi al primo appare, anche con riferimento al parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa e si sottrae, perciò stesso, alla censura di incostituzionalità» (così Corte Cost. sent. n. 165 del 2000).

Ma in un più recente intervento, la Corte Costituzionale, occupandosi ancora una volta della sospettata illegittimità costituzionale dell'art. 49, D.Lgs. n. 546 del 1992 in ragione della ritenuta inapplicabilità dell'art. 373 c.p.c. nel processo tributario, ha dichiarato inammissibile la questione per tre ordini di ragioni, la prima delle quali per non aver il rimettente esperito, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul punto, «alcun tentativo di interpretare la disposizione censurata nel senso che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 c.p.c., con conseguente insussistenza del prospettato contrasto con gli evocati parametri costituzionali» (Corte cost. sent. 17 giugno 2010. n. 217).

Il suggerimento dei giudici di Palazzo della Consulta è ribalzato al Palazzaccio di Piazza Cavour e la sezione quinta della Corte di Cassazione (la Sezione Tributaria) ha ritenuto opportuno enunciare il principio di diritto, non necessario al fine di decidere la controversia concretamente sottoposta al suo giudizio, che costituisce legittima espressione della sua funzione nomofilattica secondo cui:

« Al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma 1, secondo periodo, c.p.c. giusta la quale “il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.

Ancorchè abbia soggiunto: **“la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del periculum in mora. »**

La Cassazione ha cioè suggerito un uso prudente e cauto dell'art. 373 primo comma c.p.c. , ma esiste almeno un caso in cui il giudice di secondo grado può difficilmente negare la sussistenza di valide ragioni per la sospensione degli effetti di una propria sentenza. Mi riferisco al caso in cui il relatore della causa in cassazione abbia depositato una relazione ex art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso (come noto nel 98-99% dei casi il Collegio riconosce la “manifesta fondatezza” delle ragioni esposte dal relatore).

La pronuncia della Corte di Cassazione, ancorchè riguardi esclusivamente l'ipotesi in cui venga richiesta la sospensiva della sentenza di secondo grado investita da ricorso per cassazione, comporta a mio avviso che siano suscettibile di sospensione anche le sentenze di primo grado, superando il non lieve ostacolo costituito dalla lettera dell'art. 49 del D. Legs. 546/1992 che esclude l'applicazione nel giudizio tributario d'appello dell'art 337 c.p.c.. Eppure sarebbe paradossale, logicamente incomprensibile che al giudice di secondo grado fosse consentito di “smentire se stesso”

sospendendo gli effetti di una propria pronuncia e nel contempo fosse inibita la anticipazione del proprio giudizio di merito attraverso la sospensione della sentenza di primo grado.

Le peculiarità del sistema tributario esigono poi, sempre a mia opinione, che la sospensiva possa coinvolgere anche l'atto impositivo. Solo così si può infatti assicurare la piena attuazione del principio cautelare, dal momento che l'atto esecutivo è, come sappiamo suscettibile di esecuzione, totale o parziale; e quindi la sospensione della sentenza di merito che abbia rigettato il ricorso contro tale atto sarebbe le più delle volte inutiliter data se non fosse consentito al giudice di secondo grado l'esercizio dei poteri di cui all'art. 47 D. Leg. 546/1992.

Ed in effetti mi risulta che il Presidente della Commissione Tributaria Regionale Toscana, accorda –sia pure in ipotesi eccezionali– tale sospensione, addirittura con proprio decreto.

Soggiungo ancora che nella maggior parte dei casi l'istanza cautelare sarà presentata dal contribuente; ma non è affatto escluso che sia l'Ufficio a chiedere la sospensione della sentenza a se sfavorevole in modo da poter procedere all'esecuzione dell'atto impositivo o quanto meno a misure cautelari quali il fermo amministrativo dei crediti del contribuente.

A conclusione di questi brevi appunti mi sia consentita qualche parola nella qualità di componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,

E' evidente come la generalizzazione degli interventi cautelari imposta in primo grado dal timore della immediata esecuzione degli atti impositivi, ed in secondo grado dalla svolta giurisprudenziale di cui abbiamo parlato imponga alla giustizia tributaria una massa di ulteriore lavoro difficilmente gestibile, anche date le note carenze di organico nel personale amministrativo.

Come già sottolineato da un parere del CPGT, queste difficoltà possono suscitare quella “eccezionale urgenze” che giustifica l'intervento del Presidente, inaudita altera parte.

Mi sia poi anche consentito sottolineare come l'evoluzione di cui abbiamo parlato determina un consistente supplemento di attività per i giudici tributari; attività cui il Ministero non collega alcun compenso, in violazione del principio secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata a quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.).

In verità il problema potrebbe essere risolto sulla base dell'interpretazione dell'art. 13 del D. Legs. 545/1992, riconoscendo che la “fase cautelare”

viene introdotta da un ricorso fondato su presupposti solo in parte coincidenti con quelli del ricorso di merito, la cui decisione determina il diritto ad un autonomo compenso. Ed in questi termini si è espressa la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso con sentenza n. 175 del 20 giugno 2006.

Il Consiglio di Presidenza ha condiviso tale pronuncia di merito chiedendo che non venisse impugnata. Ma il Ministero è andato di contrario avviso, e la sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 21156 del 13 ottobre 2010, ha rigettato la (a mio avviso più che legittima) richiesta dei giudici tributari molisani.

Si può forse ora sperare che la massiccia immissione nella giurisdizione di magistrati di carriera, anche di cassazione, renda la Corte di Cassazione più sensibile e percettiva alla giuste ragioni di chi si trova sovraccaricato di lavoro gratuito.

In fondo se il principio costituzionale del “giusto processo” ha determinato tante modifiche nella applicazione delle norme del processo tributario; perché mai l’art. 36 della Costituzione non dovrebbe ispirare un’equa interpretazione dell’art. 13 del D. Lgs. 545/1992?

documentazione

Sentenza della Corte d'Appello di [Campobasso](#), Sez. civile - Pres. Pssarelli, Rel. Di Giacomo Processo tributario - Domanda di sospensione cautelare - Costituisce ricorso - Ordinanza che decide sulla domanda - Definisce un ricorso - Conseguenze - Diritto al compenso variabile - Sussistenza - [Art. 13](#) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 La domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto tributario impugnato costituisce il ricorso introduttivo di una autonoma fase processuale. Di conseguenza, l'ordinanza con cui i componenti del collegio accolgono o rigettano detta domanda hanno diritto al compenso "variabile" previsto dall'[art. 13](#) del D.Lgs. n. 545/1992. [\(1\)](#) sent. n. 21156 del 13 ottobre 2010 (ud. del 14 luglio 2010) della Corte Cass., Sez. lavoro – Pres. Sciarelli, Rel. Bandini Lavoro – Linea restrittiva – Scelte delle Commissioni – No a Compensi [variabili](#) – Senza chiusura del processo – Componenti delle Commissioni Tributarie - D.Lgs. n. 545 del 1992, [art. 13](#) - D.Lgs. n. 546 del 1992, [art.47](#) - D.Lgs. n. 545 del 1992, [art. 13](#) Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle commissioni tributarie a

mente dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 del 1992 – nel testo modificato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437– va erogato in ipotesi di emanazione di provvedimenti che definiscono il giudizio con esclusione, pertanto, di quelli quali in particolare le ordinanze emesse a seguito di proposizione di istanza cautelare, privi del predetto carattere definitorio.

Al giudice tributario le sospensive non fruttano

Sent. n. **21156** del 13 ottobre 2010 (emessa il 14 luglio 2010) della Corte Cass., Sez. Lavoro - Pres. Sciarelli Rel. Bandini

PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDICI TRIBUTARI - COMPENSO - COMPENSO VARIABILE - DECISIONI SULLE SOSPENSIVE - COMEPENSO - NON SPETTA

Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti le commissioni tributarie a mente dell'art. 13, comma 2, D. l.vo n. 545/92, come modificato dall'art. D. L.vo n. 437/96, va erogato solo in ipotesi di emanazione di provvedimenti che definiscono il giudizio, con esclusione, pertanto, di quelli, quali in particolare le ordinanze emesse a seguito di proposizione di istanza cautelare, privi del predetto carattere definitorio.

NOTA: La sentenza così motiva:

“Infatti solo impropriamente può parlarsi di una sorta di “ricorso cautelare”, posto che l’istanza di sospensione va proposta con lo stesso ricorso ovvero con atto separato, ma sempre con riferimento al ricorso tributario; il carattere interinale e strumentale della procedura è reso poi palese dalla previsione della cessazione degli effetti della (eventuale) sospensione con la pubblicazione della sentenza di primo grado. Ne consegue che l’ordinanza cosiddetta cautelare, sia di accoglimento che di rigetto dell’istanza, non conclude in alcun modo il giudizio, essendo lo stesso invece destinato ad essere definito con uno dei provvedimenti più sopra ricordati. Ed a tale disciplina processuale deve ritenersi che faccia riferimento la disposizione dell’art. 13, comma 2, D. Ivo n. 545/92 secondo cui “con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi secondo criteri uniformi che debbono tener conto delle funzioni e dell’apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l’intervento alle sedute della commissione, il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso), ne consegue che con la locuzione “ricorso definito” il legislatore ha inteso riferirsi al ricorso tributario, quale previsto dall’art. 18 D Ivo n. 346/92 (e non già all’istanza di sospensione, indipendentemente che la stessa sia stata svolta nel ricorso ovvero con atto a parte, di cui al successivo ad. 47) e che con l’aggettivazione “definito” ha inteso riferirsi a quei provvedimenti che, quale che ne sia la forma e la causa, concludono il giudizio tributario (e non quindi anche alle ordinanze interinali relative all’eventuale proposizione dell’istanza di sospensione), senza che alcuna disposizione consenta di restringerne o di estenderne l’ambito applicativo a seconda della maggiore o minore complessità dell’accertamento sotteso al provvedimento assunto”.

Grazie per l’attenzione.

Giorgio Fiorenza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. 9721/06/CDP

Nella seduta del *10.10.2006*, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Giuseppe BELLITTI – Componente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione – in ordine alla nota prot. 49742/06 dell' 8.8.2006 con la quale il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha trasmesso a questo Consiglio di Presidenza la sentenza n. 175/06 del 20.06.2006 nei confronti di Angelo ed altri c/Ministero dell'Economia e delle Finanze emessa dalla Corte d'Appello di Campobasso – Sez. Civile, che ha accolto l'appello proposto dalle controparti, dichiarando il diritto degli appellanti a percepire il compenso variabile ex art. 13 del D. Lgs. n. 546/92 e DM/Finanze 19.12.1997 per le ordinanze conclusive dei procedimenti cautelari;
ritenuto che la sentenza in questione appare condivisibile e convincente; sana, inoltre, una situazione di grave ingiustizia determinata dalla mancata corresponsione del compenso per la definizione di pratiche particolarmente complesse

DELIBERA

di invitare l'Avvocatura dello Stato a non impugnare la sentenza n. 176/06 del 20.06.2006 della Corte d'Appello di Campobasso;
di invitare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad adeguarsi al principio affermato in detta sentenza.

MMN



IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

IL PRESIDENTE

MINISTRO

Roma, 14 NOV. 2006

- All'Avvocatura Generale
dello Stato

ROMA

- Al Dipartimento per le
Politiche Fiscali
Via Carucci 131

00143 ROMA

SCARICATO

Prot. n. 9721/06/CDP

Oggetto: Angelo ed altri c/Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sentenza della Corte d'Appello di Campobasso.

Si comunica che nella seduta del 10.10.2006 questo Consiglio di Presidenza ha adottato l'allegata delibera concernente l'oggetto.


Angelo GARGANI

RACCOMANDATA



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
Area IV - Reparto XVI

Prot. n. 49742 2006



Roma, 8/8/2006

6.9.06

Al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria
Ufficio VIII
Via Solforino, 15
00184 Roma

Al Reparto VII
SEDE

OGGETTO: Angelo ed c/Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sentenza della Corte di Appello di Campobasso.

Si trasmette, per quanto di competenza, la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 175 del 20.06.2006, che ha accolto l'appello proposto dalle controparti, dichiarando il diritto degli appellanti a percepire il compenso variabile ex art. 13 d.lgs. n. 546/92 e DM/Finanze 19/12/1997 per le ordinanze conclusive dei procedimenti cautelari.

Ciò posto, si pregano gli Uffici in indirizzo di volersi coordinare al fine di procedere all'esatta esecuzione della sentenza de qua.

Si rimane in attesa di ricevere cortesie notizie in merito al prosieguo della pendente vertenza.

p. IL DIRIGENTE DEL REPARTO
Lele Bok



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE

Sent. n. 175/06

R.G.C. n. 285/03

CRON. n. 103

REP. n. 229

Composta dai seguenti magistrati:

- dott. Nicola PASSARELLI Presidente
- dott. Domenico GENTILE Consigliere
- dott. Vincenzo DI GIACOMO Consigliere rel.

OGGETTO:
illecito civile

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 285/03 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2003 avente ad oggetto : "illecito civile " trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza precisazioni conclusioni del 8.02.2006 e vertente:

TRA

ANGELO, nato il 16.02.1931 a e ivi residente alla contrada
n. 11, ANGELO, ROMUALDO, FRANCESCO PAOLO,
GIACINTO, DARIO, MARIO,
ANTONIO, elettivamente domiciliati in Campobasso alla via presso lo studio
dell'Avv. che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.

Appellanti

E

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia "ope legis" alla via Garibaldi n. 124.

Appellato

Conclusioni:


Conclusioni dell'appellante: accogliere le conclusioni ivi formulate con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.

Conclusioni dell'appellata: rigettare l'appello.

FATTO E DIRITTO

Angelo Luigi Romualdo Francesco Paolo
Giacinto , Dario Mario ed Antonio

quali membri della locale Commissione tributaria provinciale, hanno proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, che, compensando le spese processuali, aveva rigettato la loro domanda volta: a) ad accertare e dichiarare il proprio diritto al compenso ex art. 13 D.Lgs. n. 546/92 e DM/Finanze 19/12/97 per le ordinanze conclusive dei procedimenti cautelari, con conseguente condanna del Ministero al pagamento di tutte le somme dovute (sulla base degli appositi conteggi) per le ordinanze cautelari emesse nel 1997 e 1998; b) a condannare altresì il Ministero delle Finanze alla restituzione delle somme relative ai compensi 1996 indebitamente scomputate sui compensi 1997 (nella misura per ciascuno analiticamente indicata nell'atto introduttivo datato 18/5/99), oltre interessi legali dallo scomputo forzoso al saldo. Deducono gli appellanti, con unico capo di gravame, che detta sentenza è ingiusta e va riformata col favore delle spese, in quanto l'art. 11 del DL n. 437/96 (convertito nella L. n. 556/96) ha parzialmente modificato l'art. 13 D.Lgs. n. 546/92, nel senso di avere previsto la corresponsione del compenso variabile in relazione non solo ad "*ogni sentenza depositata*" (secondo la precedente disciplina) ma anche ad "*ogni provvedimento emesso*", sicché detto compenso (come espressamente previsto anche dal DM/Finanze 12/5/97, oltre che dai pareri del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 6/5/97 e 25/5/99 e contrariamente a quanto previsto dalla circolare dello stesso Ministero dell'11/3/98) spetta anche in relazione all'emissione di ordinanze cautelari.



La parte appellata, costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'intempestività/irricevibilità del gravame (proposto con atto notificato il 28/7/03 avverso la sentenza notificata il 23/12/02), in quanto la disciplina sulla sospensione dei termini processuali e sostanziali a partire dal 2/11/02 (ex art. 4 DL n. 245/02, come prorogata dall'OPCM n. 3279/03) fino al 30/6/03 andrebbe interpretata nel senso che i termini scaduti nel periodo di sospensione sono ricondotti alla data finale del 30/6/03. Nel merito, l'Avvocatura ha genericamente impugnato l'avverso ricorso (inammissibilmente richiamando *per relationem* "le documentate difese svolte nel primo grado del giudizio"), chiedendone il rigetto.

Esaurita la fase dell'istruttoria collegiale e precisate le conclusioni come da epigrafe della presente sentenza, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini di legge e decisa come appresso nell'odierna camera di consiglio.

L'appello va accolto. Le spese processuali del doppio grado vanno equamente compensate per intero tra le parti in causa (stante la novità della materia trattata).

Preliminarmente, non può accogliersi l'eccezione dell'appellata circa l'inammissibilità dell'appello, per essere l'impugnata sentenza passata in giudicato prima della sua proposizione. In proposito, giova sottolineare che la sospensione in oggetto (di cui all'art. 4 DL n. 245/02, come prorogata dall'OPCM n. 3279/03), al pari di quella stabilita dalla L. n. 195/91 (di conversione, con modificazioni, del DL n. 142/91, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle Province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990), evitando "*medio tempore*"



l'ulteriore decorso del termine, impedisce che il termine "ex lege" sospeso sia computabile per il maturare di una decadenza o per il formarsi di una preclusione (in tal senso, con riferimento alla normativa da ultimo citata, cfr. Cass., 1/8/03, n. 11737, richiamata pure dagli appellanti in comparsa conclusionale). Trattasi, del resto, di un istituto non dissimile da quello della sospensione dei termini feriali, per cui nella specie il termine d'impugnazione è rimasto sospeso (ex art. 4 DL n. 245 cit., con successiva proroga ad opera dell'OPCM n. 3279 cit.) a partire dal 2/11/02 fino al 30/6/03; ed essendo stata notificata l'impugnata sentenza nella vigenza di detta sospensione, ossia il 23/12/02, il termine breve per impugnarla è iniziato a decorrere dal 1°/7/03, sicchè l'appello è stato notificato (il 28/7/03) tempestivamente.

Passando al merito, con riferimento ai cennati motivi di appello, debbesi osservare quanto appresso.

Il primo giudice ha rigettato la domanda degli odierni appellanti reputando che, poiché il nuovo testo dell'art. 13 D.Lgs. n. 546 cit. attribuisce il compenso aggiuntivo "per ogni ricorso definito... in relazione ad ogni provvedimento emesso", detto compenso sia dovuto non soltanto in relazione ad "ogni sentenza depositata" (com'era secondo il previgente testo dell'art. 13), ma anche ad ogni altro provvedimento definitorio del ricorso di merito quale ad esempio un decreto di estinzione del processo; non invece all'ordinanza cautelare, posto che questa non interviene "all'esito della cognizione ordinaria di merito" e non avrebbe dunque natura definitoria del ricorso. L'impugnata sentenza si chiude con un riferimento ai lavori preparatori relativi alla modifica introdotta all'art. 13 dall'art. 11 del DL n.



437 cit. e con un esplicito riconoscimento della "oggettiva controvertibilità della materia".

Senonchè, a giudizio di questa Corte, rispetto alle ordinanze cautelari il Tribunale ha errato nell'interpretare il nuovo testo del menzionato art. 13 (pur conscio dei limiti di detta interpretazione, tanto da ammetterne la oggettiva controvertibilità), dovendosi invece lo stesso incontrovertibilmente interpretare esattamente nel senso opposto.

Innanzitutto, va sgombrato il campo dal riferimento ai lavori preparatori, posto in primo luogo che il brano riportato nell'impugnata decisione adduce a mero titolo di esempio il decreto di estinzione del processo, ma con ciò non esclude che nel nuovo testo dell'art. 13 siano ricompresi anche altri provvedimenti (quali appunto le ordinanze cautelari) che comunque definiscano il ricorso; e, in secondo luogo, che, in altri punti degli stessi lavori preparatori, si sottolinea (come evidenziato dagli appellanti) "che il compenso previsto dall'art. 13 per ogni ricorso deciso spetti anche per l'emanazione di provvedimenti".

Restando al nuovo testo dell'art. 13, deve subito rilevare che in nessuna sua parte vi è un riferimento o una correlazione tra il compenso variabile in oggetto e la definizione del ricorso nel merito, ossia la definizione del ricorso "all'esito della cognizione ordinaria di merito" (come erroneamente asserito dal primo giudice). La correlazione è invece stabilita tra il compenso variabile in questione ed il provvedimento che definisce il ricorso.

Orbene, la fase cautelare tributaria inizia appunto con la presentazione di un ricorso (questa essendo la natura formale e sostanziale dell'istanza



introduttiva) e poi, come esattamente osservano anche gli appellanti, comporta sempre una complessa attività processuale quale l'acquisizione di documenti e memorie, l'esame degli atti, l'eventuale istruttoria, un'apposita udienza con l'audizione delle parti presenti in camera di consiglio e si chiude con l'adozione di un provvedimento giudiziale motivato (sotto forma di ordinanza) conclusivo di detta fase cautelare, che definisce appunto il ricorso cautelare. A seguito della quale definizione del ricorso cautelare, ai sensi del comb. disp. degli artt. 26 e 47 D.Lgs. n. 546/92, il Presidente della Commissione tributaria deve assegnare il ricorso di merito "*ad una delle sezioni*", che può essere (come di regola avviene, sulla base dei criteri tabellari) anche diversa da quella che ha esaminato e deciso il ricorso cautelare (con ciò restando confermato, tra l'altro, che la fase cautelare presenta innegabili profili di autonomia rispetto a quelli di strumentalità - quanto alla decisione che definisce il ricorso di merito-).

L'effettiva spettanza del compenso variabile in contestazione trova conferma anche nel DM dello stesso Ministero delle Finanze del 12/5/97, oltre che nei già citati pareri del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria del 6/5/97 e del 25/5/99 (contrariamente a quanto previsto dalla circolare ministeriale dell'11/3/98).

D'altra parte, sarebbe del tutto abnorme ed al di fuori di ogni logica giuridica oltre che dei principi generali e dello stesso senso comune, attribuire il compenso variabile relativamente ad un provvedimento immotivato qual'è ad esempio il decreto di estinzione del processo, la cui adozione non richiede la spendita di alcuna attività processuale (se non la pura e semplice sottoscrizione di un modulo prestampato) e non attribuirlo,



invece, relativamente ad un provvedimento motivato qual'è l'ordinanza cautelare, la cui adozione come si è detto richiede la spendita di una notevole attività processuale e definisce un ricorso (quello, appunto, cautelare) in cui entrano in gioco interessi spesso di rilevante portata (con riferimento sia al contribuente che all'Amministrazione finanziaria).

In conclusione, il nuovo testo dell'art. 13 D.Lgs. n. 546 cit., che attribuisce il compenso aggiuntivo "per ogni ricorso definito ... in relazione ad ogni provvedimento emesso", non può non riferirsi anche alla fase cautelare del processo tributario, ossia alla definizione del ricorso cautelare con emissione di un provvedimento avente natura di ordinanza.

Così accertato e dichiarato il diritto degli appellanti al compenso variabile ex art. 13 D.Lgs. n. 546/92 e DM/Finanze 19/12/97 per le ordinanze conclusive dei procedimenti cautelari, il Ministero appellato va dunque condannato al pagamento in favore dei medesimi appellanti di tutte le somme dovute (sulla base degli appositi conteggi) per le ordinanze cautelari da loro emesse nel 1997 e 1998; b) lo stesso Ministero delle Finanze va altresì condannato alla restituzione in favore degli appellanti delle somme relative ai compensi 1996 indebitamente scomutate sui compensi 1997 (nella misura per ciascuno analiticamente indicata nell'atto introduttivo datato 18/5/99), oltre interessi legali dallo scomputo forzoso al saldo.

P. Q. M.

La Corte, nella causa civile n. 285/03 RGAC, sull'appello proposto da
Angelo Luigi , Romualdo , Francesco Paolo

., Giacinto , Dario Mario ed Antonio
(appellanti) nei confronti del Ministero delle Finanze (appellato) ed
avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in composizione
monocratica n. 565/02 del 21/10/02, ogni ulteriore istanza reietta o
comunque assorbita, così decide:

- 1) in accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza:
a) ~~accerta e dichiara il diritto~~ degli appellanti a percepire il compenso
variabile ex art. 13 D.Lgs. n. 546/92 e DM/Finanze 19/12/97 per le
ordinanze conclusive dei procedimenti cautelari e, per l'effetto, condanna il
Ministero al pagamento di tutte le somme dovute (sulla base degli appositi
conteggi) per le ordinanze cautelari da loro emesse nel 1997 e 1998; b)
condanna, altresì, il Ministero delle Finanze alla restituzione in favore degli
appellanti delle somme relative ai compensi 1996 indebitamente scomputate
sui compensi 1997 (nella misura per ciascuno analiticamente indicata
nell'atto introduttivo datato 18/5/99), oltre interessi legali dallo scomputo
forzoso al saldo;
- 2) compensa equamente per intero le spese processuali del doppio grado tra
le parti in causa.

Campobasso, 14/6/2006

IL PRESIDENTE

(Dott. Nicola Passarelli)

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

Vincenzo Di Giacomo

Il Cancelliere C2
(ditta M. Chianci Sammartino)

PRESENTATA in Cancelleria costi 20.06.06